

Ordine professionale: pubblicazione dei dati reddituali dei consiglieri. Delibera ANAC n. 219/2023 e provvedimento di ordine

Con provvedimento di ordine adottato nei confronti di un Ordine professionale interprovinciale, ANAC è tornata sul tema della **pubblicazione dei dati reddituali dei Consiglieri dell'Ordine confermando che gli stessi -laddove ricoprono la carica a titolo oneroso- sono tenuti alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013, come anche indicato dalla Delibera 241/2017.**

Preliminarmente, ANAC ha reiterato i chiarimenti sulla natura dell'incarico di Consigliere, evidenziando che essi **sono qualificabili titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o di governo comunque denominati e che per questo rientrano nell'alveo applicativo dell'art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013;**

ed infatti per titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati di cui al comma 1-bis dell'art. 14 si intendono quei soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come *"indirizzo politico-amministrativo"* sull'organizzazione e sull'attività dell'ente.

In considerazione dell'eterogeneità degli enti cui la norma si riferisce (e ancor più in relazione alla peculiarità degli Ordini professionali), ciascun ente, anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, è tenuto ad individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, e i relativi dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

ANAC, inoltre, muovendo dal disposto normativo secondo cui i dati dei titolari di incarichi vanno pubblicati salvo che l'incarico non sia stato assunto gratuitamente, ha rinnovato i chiarimenti sul **concetto di gratuità.**

In particolare, per gratuità dell'incarico **deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.**

Il gettone di presenza, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dell'incarico;

diversamente, se il gettone di presenza ha un carattere indennitario ovvero di ristoro del professionista per il tempo impiegato, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito.

Infine, ANAC ha fornito delucidazioni anche sulla **rinuncia personale al compenso** (teso evidentemente ad evitare la pubblicazione dei dati reddituali), **chiarendo che la rinuncia al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico non rileva ai fini della gratuità dell'incarico in quanto la deroga** – di cui all'art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013- è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.

ALLEGATA LA DELIBERA ANAC



DELIBERA N. 219
del 17 maggio 2023

Fasc. Anac n 5717/2022

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito *web* dell'Ordine TSRM e PSTRP di L'Aquila Pescara Chieti Teramo alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi

articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Parole chiave

Ordini professionali- Criterio di Compatibilità- Obblighi di pubblicazione- Amministrazione Trasparente- Titolari di incariche e cariche di amministrazione direzione e di governo- Provvedimento di ordine

Massima

I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati di cui al comma 1-bis dell'art. 14 sono intesi quali soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo" sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti.

Vista l'eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente, anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, individua i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, i cui dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

Per gratuità dell'incarico deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dell'incarico, diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito. La rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica non rileva ai fini della gratuità dell'incarico, la deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.



Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «*esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza*»;

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» e, in particolare, le modifiche introdotte all'art. 37 del d.lgs. 33/2013;

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017 con le modifiche recate dalla Delibera n. 654/2021 - con il quale l'Autorità ha disciplinato, tra l'altro, all'art. 11 tra gli atti conclusivi del procedimento quello di ordine di procedere alla pubblicazione di documenti ed informazioni, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del citato decreto;

la Determinazione Anac n. 1134/2017 contenente le «*Nuove linee guida per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» e i relativi allegati;

la Determinazione Anac n. 241/2017 recante le «*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*» e i relativi allegati;

la Delibera Anac n. 777/2021 del 24 novembre 2021 riguardante «*Proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*»

la nota ANAC del 10 gennaio 2023 con la quale si procedeva ad avviare formalmente il procedimento di vigilanza nei confronti dell'Ordine TSRM e PSTRP di L'Aquila Pescara Chieti Teramo alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sopra richiamato, avendo rilevato la non conformità della sezione AT alle pubblicazioni obbligatorie di cui al d.lgs. 33/2013 ed in particolare l'assenza di contenuti, di cui dall'art. 14 bis, del decreto legislativo sopra richiamato a carico dei titolari di incarichi di amministrazione direzione e di governo e con riferimento a numerose sottosezioni di «*Amministrazione trasparente*» (Personale, Organizzazione, Bandi di concorso, Bandi di gare a e contratti, Attività e procedimenti, Sovvenzioni Contributi e sussidi).

la nota del 6 febbraio 2023 tramite la quale il Presidente dell'Ordine AQ.CH.PE.TE riscontrava la richiesta di ANAC, comunicando le ragioni della mancata pubblicazione delle informazioni, riconducibili, in primo luogo, al non utilizzo di fondi pubblici, nonché alla circostanza che in ambito europeo non risultava certa la natura pubblicistica degli Ordini professionali, precisando che per tali ragioni era stato ritenuto l'Ordine esonerato dagli obblighi di pubblicazione di cui D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Con particolare riferimento alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 -bis per gli organi titolari di cariche di amministrazione, direzione e di governo, si specificava, altresì, che i consiglieri percepivano solo dei rimborsi spese, al contrario le cariche elettive e i valutatori delle domande di iscrizione venivano retribuiti per il lavoro svolto con compenso di cui veniva redatto il relativo CUD annualmente.

la nota inviata da ANAC in data 10/02/2023 tramite la quale si fornivano chiarimenti in merito alla disciplina applicabile in materia di trasparenza agli ordini professionali e si precisavano le modalità di pubblicazione previste per i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e di governo all'interno degli stessi chiedendo, conseguentemente, all'ente vigilato di rappresentare, nel termine di 30 giorni, quali atti intendeva adottare al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed entro quale termine, nonché di indicare quali soggetti rientrassero nel novero dei titolari di cariche e incarichi di cui all'art. 14-bis del d.lgs. n. 33/2013 e se per tali incarichi fosse erogato un compenso.

Il mancato riscontro dell'ente alla nota sopra indicata.

le verifiche finali effettuate in data 14/04/2023 dalle quali si accertava la mancata ottemperanza alla richiesta di sanare le carenze originariamente riscontrate sulla mancata pubblicazione dei dati sui titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo ed in generale la lacunosità della sezione Amministrazione Trasparente in quanto alcune sottosezioni risultano totalmente prive di contenuti (es. *Personale, Organizzazione, Bandi di concorso, Bandi di gare a e contratti, Attività e procedimenti, Sovvenzioni Contributi e sussidi*).

Considerato che

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii., all'art. 2-bis, comma 2, precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, in quanto compatibile. A tale riguardo, peraltro, è stato attribuito all'Autorità il potere di precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate di attuazione (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13).

L'Autorità ha fornito chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali con la delibera Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 recante "*proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*".

Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo comunque denominati, l'art. 14 il comma 1 -bis del d.lgs. 33/2013 estende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al co. 1, già previsto per i titolari di incarichi politici, anche a tali soggetti, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito.



I dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 sono: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

I dati di cui all'art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione, nella sotto-sezione di secondo livello "Organizzazione" - "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo".

Le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al co. 1 entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art. 14, co. 2) e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 mediante istanza di accesso civico generalizzato.

in merito all'art. 14, l'Autorità ha adottato la delibera n. 241/2017" *Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016* con cui sono stati forniti indirizzi applicativi della disposizione in esame.

Con riguardo all'individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati di cui al comma 1-bis dell'art. 14, l'Autorità, ha precisato che essi sono intesi quali soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo" sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti (cfr. §2.2.1 della citata delibera). Vista l'eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente, anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, individua i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, i cui dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

L'ANAC ha chiarito che per gratuità dell'incarico deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dell'incarico, diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito; la rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica non rileva ai fini della gratuità dell'incarico, la deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.

Tenuto conto che

l'ente, in assenza di riscontro, non ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti in merito all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 14 bis del d.lgs. 33/2013 e allo svolgimento di tali incarichi a titolo gratuito;

dalle verifiche finali effettuate dall'Autorità sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ordine TSRM e PSTRP di L'Aquila Pescara Chieti Teramo è emersa, altresì, una più diffusa e generale carenza della pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 maggio 2023

DELIBERA

l'adozione, nei confronti dell'Ordine TSRM e PSTRP di L'Aquila Pescara Chieti Teramo in persona del legale rappresentante p.t., di un provvedimento di ordine di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", di tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) ed e) d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo si tratti di incarichi attribuiti a titolo gratuito, nonché di tutti i dati, i documenti e le informazioni obbligatorie, sempre ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, relative alle seguenti sottosezioni *Personale, Organizzazione, Bandi di concorso, Bandi di gare a e contratti, Attività e procedimenti, Sovvenzioni Contributi e sussidi*.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente avrà cura di assicurare l'adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità entro 30 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.

In caso di mancato adeguamento a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 20, comma 3, del sopra citato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il presente provvedimento:

- è comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 maggio 2023

Il Segretario verbalizzante

Laura Mascali

Originale firmato digitalmente